

Osservazioni sul Trust

La nozione su cui si fonda il trust trae origine nell'Inghilterra Medioevale da parte di frati missionari dell'Ordine Francescano in quanto questi, non potevano, avendo fatto voto di povertà, essere titolari di beni, ma per la propria opera e sostentamento necessitavano ugualmente di mezzi economici.

I terreni che si sarebbe voluto intestare ai frati andavano intestati a terzi soggetti che li detenevano nell'interesse dei frati stessi. Questo strumento giuridico è stato poi utilizzato ed ampiamente sviluppato dai proprietari terrieri per aggirare il diritto feudale che stabiliva che il proprietario non potesse disporre delle terre per via testamentaria.

Il trust nasce quando un soggetto (Settlor) trasferisce la proprietà ed il controllo dei propri beni a persona fisica o giuridica di fiducia (Trustee) secondo quanto stabilito nell'atto costitutivo del trust.

In tal modo il Trustee dovrà amministrare i beni del Settlor nell'interesse del beneficiario o per uno scopo individuato.

Affinché ci si trovi in presenza di un trust è necessario che il trasferimento da parte del Settlor sia effettivamente una cessione completa dei beni attribuiti al Trustee.

In tal modo, il Trustee diviene effettivamente proprietario con il vincolo, però, di esercitare il diritto di proprietà, rispettando le linee guida fornitegli dal Settlor nell'atto costitutivo ed a tutela dei beneficiari.

Quindi gli obblighi che il Trustee assume non sono obblighi nei confronti del Settlor, ma del o dei beneficiari.

Si tenga presente che, anche se i beneficiari hanno soltanto un diritto ai benefici economici e non un diritto di disporre dei beni in trust, a loro favore sorge una tutela nel caso in cui il Trustee non adempia alle istruzioni ricevute.

Di frequente il Settlor affianca al Trustee un Protector che controlla che siano eseguite le proprie volontà. Il Trust non è un ente e non gode di personalità giuridica.

Il suo carattere peculiare risiede nello sdoppiamento del concetto di proprietà, tipico dei sistemi di *common law* dove è possibile che la proprietà di un bene possa essere attribuita a soggetti diversi: il *Legal Owner* ed il *Beneficial Owner*.

Nel trust il *Legal Owner* è il Trustee cioè il proprietario formale che amministra i beni, mentre il *Beneficial Owner* non può amministrare i beni o disporne, bensì gode dei benefici economici derivanti dai beni stessi. In tal modo, tramite il trust i beni escono dal patrimonio del Settlor creandosi un patrimonio distinto (attribuzione dei beni in trust) da quello personale del Trustee (che, si rammenti, è solo *Legal Owner* e pertanto non può beneficiarne), ma distinto da quello del beneficiario che non può disporne.

Il patrimonio vincolato tramite il trust non può subire l'influenza di vicende personali né del Settlor né del Trustee e né del Beneficiario.

Il diritto italiano annovera il diritto di proprietà tra i diritti assoluti e questo ha reso assai difficoltosa, per molto tempo, la compatibilità del concetto di trust con il nostro ordinamento. Solamente con la ratifica, da parte dell'Italia, della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 ad opera della Legge n° 364 del 1989, la giurisprudenza ha ritenuto che il trust potesse essere considerato compatibile con l'ordinamento italiano. La suddetta Convenzione ha individuato uno schema di trust che consente la legittimazione negoziale e processuale del Trustee ed il riconoscimento della separazione patrimoniale tra i beni sottoposti a trust ed i beni personali del Trustee. La conseguenza immediata della ratifica della Convenzione dell'Aja è stata sia il riconoscimento in Italia dei

trust costituiti all'estero, sia lo sviluppo di una pratica "interna" italiana nell'utilizzo dei trust, che quindi potranno essere costituiti in Italia con Settlor, Trustee, Beneficiario e patrimonio italiani.

La particolarità è data dal fatto che questi trust, non esistendo ancora una legge italiana in materia, sono regolati dal diritto straniero con riferimento al trust scelto dal Settlor e specificato nell'atto costitutivo del trust stesso derivando direttamente la loro legittimità dalla Convenzione.

La costituzione di trust all'estero, da parte di soggetti italiani, è stata giustificata, per molti anni, per limitare il peso fiscale e tutelare il patrimonio. Ora invece, gli sforzi compiuti dal nostro Paese in materia di evasione, la maggiore familiarità con l'istituto ed il crescente numero di trust "interni" ha portato ad utilizzare con maggior frequenza il trust anche in Italia. La dinamicità strutturale del trust fa sì che possa essere utilizzato con diverse finalità, come per esempio:

- 1) conservare l'unità del patrimonio familiare;
- 2) garantire il mantenimento a soggetti disabili;
- 3) creare un patrimonio che può essere posto a garanzia di concordati o del buon esito di operazioni commerciali;
- 4) gestire operazioni finanziarie quali il *project financing*;
- 5) avere operazioni di cartolarizzazione;
- 6) fornire tutela per l'esecuzione di patti sociali come strumenti di gestione di *stock options*.

Da questi esempi ne deriva che il trust potrà essere utilizzato, con piena soddisfazione, in tutte quelle situazioni dove è richiesta la vincolatività di un elemento patrimoniale e la sua gestione per un determinato fine. In Italia, purtroppo, ancora non esiste una legge organica sul trust per ciò è.

Marco Tupponi

tupponi@commercioestero.net